

MINISTERO DELLA CULTURA DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI SARDEGNA CORSO F. COSSIGA SNC - 07100 SASSARI C.F. 92229210924 CONTRATTO D'APPALTO OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 -Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU – Ministero della Cultura – **Affidamento dei lavori di realizzazione** del progetto denominato "Rimozione delle barriere fisiche e miglioramento dell'accessibilità cognitiva nei luoghi culturali afferenti - Pinacoteca Nazionale di Sassari" FINANZIAMENTO: Fondo Decreto SG 01/12/2022 n. 1155 (Allegato 1) – Contabilità speciale PNRR- MINISTERO CULTURA n. 6285 **CIG:** B5BD8856BF **CUP**: F87B21000420006 RdO: DITTA AFFIDATARIA: CORRISPETTIVO CONTRATTUALE: € _____ (di cui € ____oneri di sicurezza) + IVA di legge **RUP**: Arch. Luciano Cannas DL: Arch. Marcello Carzedda

1



Premesso che

- al fine di affidare i lavori di cui all'oggetto, in data, a seguito della Decisione	
a contrarre n del xx/xx/2025, la Direzione regionale Musei nazionali Sardegna ha	
pubblicato l'avviso di avvio dell'indagine di mercato finalizzata all'individuazione	
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando ex art. 50,	
comma 1, lett. c), D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;	
- alla procedura di cui sopra è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG)	
, che il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del minor prezzo e	
che il contratto è da stipulare "a corpo e a misura";	
- il valore stimato dell'appalto è pari ad € 371.593,25 di cui € 13.972,95 oneri per la	
sicurezza;	
- l'importo a base di gara è pari ad € 357.620,30 di cui € 76.619,11 costo della	
manodopera;	
- in dataè stata avviata sulla <u>Piattaforma e-procurement gestita dalla DigitalPA</u>	
la RdO ne sono state inviate le lettere d'invito per partecipare gara;	
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento di cui sopra, l'impresa	
che ha proposto un ribasso pari al % è risultata vincitrice e di	
conseguenza con Decreto n del le è stato aggiudicato l'appalto per	
l'importo complessivo di € IVA esclusa;	
- attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), reso	
disponibile dall'ANAC, sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di	
ordine generale in capo all'aggiudicatario;	
- è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine speciale,	
di carattere professionale, economico finanziario e tecnico-professionale	
dell'aggiudicatario:	



attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie	
;	
- che con nota di cui al prot. n del1'Amministrazione ha comunicato alla	
ditta/società l'aggiudicazione definitiva richiedendo la	
documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;	
- che l'operatore economico con la nota assunta al Prot. n in data ha inviato	
la seguente documentazione richiesta ai fini della stipula:	
a) la copia della garanzia definitiva ex art. 53, comma 4, D.Lgs. 36/2023;	
b) la copia della polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 117, c. 10, D.Lgs. 36/2023;	
c) copia dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo relativa alla stipulazione del	
contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 10, D.Lgs. 36/2023, pari ad € 40,00.	
a) Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. h) del D.Lgs.	
81/2008;	
b) dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 sulla "tracciabilità	
flussi finanziari";	
c) altro (es atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Imprese	
(A.T.I.),);	
d) Altro	
Tutto ciò premesso, visto e richiamato, l'anno duemilaventicinque, il mese di, il	
giorno ()	
TRA	
La Direzione regionale Musei nazionali Sardegna, C.F. e P.IVA. 92229210924, per la	
carica dalla Dott.ssa Valentina Uras, nata a il, C.F, la quale	
interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttrice della suddetta Amministrazione	



committente, di seguito denominata anche DRMN, Committente o Stazione Appaltante;;	
E	
La ditta/società/, con sede legale in	
Via/Piazza	
numero di iscrizione[completare] nel Registro delle Imprese di	
[completare], in persona del Legale Rappresentante il/la Sig./Sig.ra	
nato/a a() il xx/xx/xxxx,	
C.F, che agisce [in caso di aggiudicazione a operatore economico	
singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola	
[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/etc.],	
giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo	
mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai	
sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per	
notaio completare in [completare], rep. [completare] / racc. [completare] in data	
[completare], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti	
1 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];	
2 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];	
3 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];	
4 Impresa [completare], con sede in [completare], via [completare], [completare];	
(in seguito denominata anche "Affidatario" o "Appaltatore")	
(in seguito denominate congiuntamente "le Parti");	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
4	



A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
1. Il Committente affida all'appaltatore che dichiara di accettare senza riserva alcuna,	
l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del progetto, finanziato con fondi PNRR,	
denominato: "Rimozione delle barriere fisiche e miglioramento dell'accessibilità cognitiva	
nei luoghi culturali afferenti – Antiquarium Turritano e zona Archeologica".	
Codice identificativo gara (CIG):[completare]	
-Codice Unico di Progetto (CUP): F87B21000420006	
I suddetti lavori di accessibilità dovranno essere svolti secondo le modalità indicate nella	
documentazione di gara e negli elaborati grafici ed economici costituenti i progetti esecutivi	
dell'opera, da eseguirsi a perfetta regola d'arte e secondo la migliore tecnica.	
2. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere da eseguire nel cortile	
secondario della Pinacoteca Nazionale di Sassari.	
Opere e sistemazioni esterne	
demolizione di lastre in granito	
demolizione di acciottolato	
• taglio di superfici di pavimento	
• saggi ispettivi preliminari ai lavori per determinare la presenza di sottoservizi	
• scavo di sbancamento e a sezione ristretta	
• opere di fondazione ed elevazione in c.a. relative alla rampa disabili	
realizzazione di pavimentazioni esterne	
creazione di aree a verde con tappezzanti	
realizzazione di quinte verdi con posa di rampicanti	
realizzazione di schermo mobile	
• realizzazione di struttura metallica per il portico/pergolato di accesso al Museo	



• prodignosizione di condette per la distribuzione idrica	
predisposizione di condotte per la distribuzione idrica	
posa di pozzetti impiantistici	
posa di canaline di drenaggio collegate al sistema di scarico esistente	
• posa di cordoli pavimentazione in corten	
• posa di lamiere in corten	
• posa di balaustra ad andamento curvo in corten	
posa di componenti impiantistiche e di corpi illuminanti	
• posa di elemento di seduta	
Riqualificazione del volume dell'ascensore:	
• smontaggio delle balaustre presenti nel primo e secondo piano e della tettoia metallica	
del 3° piano	
• smontaggio della scossalina esistenti nei frontalini dei solai del 1° e 2° piano	
montaggio di struttura metallica composta con passerelle e tiranti	
• montaggio di serramento a facciata continua a chiusura dei ballatoi esistenti nei piani	
1° e 2°	
montaggio di bussola d'ingresso in acciaio e vetro	
• montaggio di copertura in vetro con struttura articolata al portico/pergolato	
montaggio di rivestimento in fibrocemento ecologico nel corpo ascensore	
• montaggio di finitura in fibrocemento ecologico nella parete di accesso all'ascensore	
montaggio di pavimento sopraelevato	
rettifica del pavimento e della rampa di accesso all'ascensore.	
Gli interventi andranno realizzati presso la Pinacoteca Nazionale di Sassari (SS).	
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori, alle condizioni previste nel presente atto e	
nei progetti esecutivi anche se non materialmente allegati al presente atto, in proprio con	
organizzazione delle maestranze, mezzi e attrezzature necessarie e con gestione a proprio	



rischio, ricorrendo eventualmente a subappalti o sub-affidamenti nei limiti e casi previsti	
dalla vigente normativa.	
3. L'appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dei lavori in	
tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, incluse le	
somministrazioni, le prestazioni e le forniture, anche se pur non espressamente indicate,	
purché funzionali all'esecuzione dei lavori, in conformità del progetto esecutivo allegato ed	
a eventuali ulteriori prescrizioni richieste dal Committente, ancorché non specificatamente	
previste nel presente Atto e nei documenti allegati e/o richiamati.	
4. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente atto e	
nei documenti soprarichiamati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale	
realizzazione dell'opera, nel rispetto della vigente normativa e rispondente comunque ai	
criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.	
Art. 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	
1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto tutta	
la documentazione indicata in premessa e quella di seguito elencata:	
a) il disciplinare, il capitolato speciale d'appalto (contrattuale e tecnico), lo schema di	
contratto e tutta la documentazione progettuale posta a base di gara;	
b) l'offerta economica;	
c) tutta la documentazione del Progetto definitivo esecutivo dei lavori ed in particolare	
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
d) l'elenco prezzi;	
e) il computo metrico estimativo	
f) il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori;	
g) il Piano di sicurezza e coordinamento e il computo metrico degli oneri di sicurezza;	
h) il Piano Operativo di sicurezza e coordinamento redatto dall'appaltatore ai sensi	
7	



dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08	
quando previsto;	
i) le polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 34 e 35;	
j)	
2. I menzionati documenti, unitamente alle parti tuttora vigenti del Capitolato Generale	
d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., in particolare	
gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19 27, 35 e 36, si richiamano quali parti integranti e	
sostanziali del presente contratto, pur se non materialmente allegati.	
3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità	
a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche	
temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001.	
Art. 3 – CONTIZIONI GENRALI DI CONTRATTO E NORMATIVA DI RINVIO	
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole	
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono	
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
2. Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal	
Capitolato Speciale, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza	
nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale e di regolazione dei negozi giuridici	
(contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).	
3. Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata	
documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale	
d'appalto/schema di contratto parte generale e speciale, nel Codice dei contratti approvato	
con D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nei suoi Allegati, nonché al D.Lgs. n. 159/2011 aggiornato	
8	



con la L. n. 161/2017, il Codice Civile ed in generale a tutte le leggi e regolamenti vigenti	
in materia di esecuzione di opere pubbliche.	
<u>Art. 4 – PATTO DI INTEGRITÀ</u>	
1. L'appaltatore si impegna a rispettare le clausole previste nel Patto di integrità in materia	
di contratti pubblici adottato mediante il Decreto n. 93 del 06.09.2024, quale misura di	
carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici	
della Stazione Appaltante.	
2. Il Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione	
Committente e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di	
lealtà, trasparenza e correttezza. Detto obbligo riguarda anche il/i subappaltatore/i ovvero il	
soggetto ausiliario indicato dall'aggiudicatario in sede di offerta ovvero tutti i componenti	
del Raggruppamento Temporaneo ovvero la/le consorziata/e esecutrice/i.	
Art. 5 – CORRISPETTIVO	
1. Sulla base del ribasso offerto in sede di offerta, pari al % (, per cento)	
sull'importo a base di gara (€ 452.918,81), il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione	
all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per	
la sicurezza, è fissato in € oltre IVA di legge. [completare]	
2. L'ammontare di cui al comma 1 è così composto:	
a. € per lavori veri e propri, di cui:	
1. € Costi della manodopera	
b. € Costi della sicurezza	
2. Il contratto è stipulato interamente "a Misura", per cui si procederà alla contabilizzazione	
delle quantità eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed effettivamente autorizzate.	
Il ribasso contrattuale sarà applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che	
è parte integrante del contratto.	
9	



3. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare i prezzi unitari di cui all'elenco prezz
allegato che comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per
realizzare e completare l'opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in
vigore, ivi incluso il supporto necessario per l'adempimento alle prescrizioni de
Committente, inclusa l'assistenza al collaudo dell'opera e ogni ulteriore attività tecnica o
amministrativa necessaria per la realizzazione dei lavori.

4. Ai sensi dell'art. 32, comma 7 e dell'Allegato 1.7 del D, Lgs. 36/2023, si precisa che le categorie di lavoro ritenute omogenee sono le seguenti:

Descrizione	Categoria	Importo (€)	% su importo compless ivo	
Restauro e manutenzione dei beni immobili				H
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in	OG 2	185.310,87	52 %	
materia di beni culturali e ambientali				
Componenti strutturali in acciaio	OS18-A	45.055,40	13 %	
Componenti per facciate continue	OS18-B	101.146,29	28 %	
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e	OS 30	26.107.74	7 %	
televisivi	03 30	20.107,74	1 70	
Importo complessivo dei lavori al netto di IV	Ά	357.620,30	100,0 %	

<u>Art. 6 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE</u>

L'affidatario elegge domicilio presso [completare] in via	
[completare]obbligandosi di informare, di ogni variazione. In	
difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente.	
2. L'affidatario dichiara che il/la	
sig./sig.ra[completare] nato/a a	
il, C.F[completare] e domiciliato/a / residente a	
, via[completare] in funzione	
di, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto. La	



stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

B. RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

 Le lavorazioni dovranno essere completate entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo i termini indicati

nel cronoprogramma e all'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto - Parte contrattuale.

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto

contrattuale (art. 18 Capitolato Speciale d'appalto - Parte contrattuale)

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla

funzionalità dei lavori.

3. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 D.L. 77/2021 e dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale (in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale) ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Le modalità materiali e temporali di riconoscimento della premialità sono stabilite comunque in conformità all'art. 125 del Codice. L'Amministrazione riconosce



un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 8 – PENALI

1. Qualora nell'esecuzione del contratto si verificassero dei ritardi, delle gravi inadempienze o delle difformità nell'espletamento dei lavori rispetto a quanto previsto dal presente atto, dalla documentazione di gara e dalla documentazione contrattuale, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le penali di seguito delineate.

L'ammontare delle suddette penali sarà stabilito in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e dell'importo contrattuale. le penali dovute saranno essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

- 2. Nello specifico, ai sensi dell'art. 18 del capitolato contrattuale, il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, comporta l'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
 - La penale giornaliera dello pari allo 0,6 per mille sarà applicata anche per i seguenti, eventuali, ritardi:
 - a. nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art Art. 13 del capitolato speciale;
 - b. nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna



imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;	
c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata	
dal RUP;	
d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o	
danneggiati.	
3. L'applicazione di penali, entro i limiti stabiliti dal precedente comma 2, è prevista nei casi	
e nei modi previsti dall'art. 30 del presente contratto e dall'art. 57 del capitolato contrattuale,	
ai sensi dei commi 3, 3-bis e 4 dell'Art. 47 del D.L. 77/2021 e dell'art. 125 del Codice, in	
caso di violazione degli obblighi dell'appaltatore nell'esecuzione di contratti finanziati con	
fondi PNRR .	
3. L'eventuale applicazione delle suddette penali sarà preceduta dall'attivazione di un	
contradittorio con l'Appaltatore al quale verrà inviata una comunicazione scritta a mezzo	
PEC (Posta Elettronica Certificata), contenente specifica motivazione della contestazione,	
la richiesta di giustificazioni e l'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni	
contrattuali. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine di 5	
(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le	
giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, si procederà	
all'irrogazione della penale.	
4. È fatta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di agire in giudizio per ottenere il	
risarcimento degli ulteriori eventuali danni patiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.	
5. Le penali eventualmente irrogate saranno gestite alternativamente:	
a) decurtando l'importo corrispondente dal pagamento della fattura successiva;	
 b) trattenendo l'importo corrispondente dalla garanzia definitiva, che dovrà essere	
prontamente reintegrata dall'aggiudicatario.	



<u>Art. 9 – SOSPENSIONE DEI LAVORI</u>	
1. La sospensione della esecuzione dei lavori potrà essere disposta nei casi e nei modi	
previsti dall'art. 121 D.Lgs. 36/2023 e all'art. 8 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.	
2. Nei casi di cui all'articolo 121 del D.Lgs 36/2023, il direttore dei lavori dispone la	
sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo	
legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:	
a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;	
b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta,	
indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua	
ultimazione senza eccessivi oneri;	
c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al	
momento della sospensione.	
3. Salva l'ipotesi di cui all'art. 121, comma 5, D.Lgs. 36/2023, nel caso venga disposta la	
sospensione del contratto non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei confronti	
dell'appaltatore.	
<u>Art. 10 – PROROGHE</u>	
1. Ai sensi dell'art 121, comma 8, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore può richiederne una proroga	
qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine	
fissato.	
2. Premesso che la richiesta di proroga dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto	
alla scadenza del termine contrattuale, mediante comunicazione PEC; la concessione della	
proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della	
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.	
2. Sull'istanza di proroga decide il RUP entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.	



Art. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto (parte contrattuale e parte tecnica), quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile; i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni

responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse



all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;	
d. l'esecuzione, in sito o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno	
ordinate dal direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi	
nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di	
carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice	
o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;	
in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per	
ogni giorno di getto, datato e conservato;	
e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli	
progettati o previsti dal capitolato;	
f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della	
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,	
adiacenti le opere da eseguire;	
g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego	
secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e	
dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte	
per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto	
all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti	
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere	
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;	
h. la concessione, su richiesta del direttore dei lavori, a qualunque altra impresa alla	
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale	
dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli	
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori	
che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre	



ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere	
compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di	
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;	
i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo	
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;	
l. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli	
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per	
il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le	
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a	
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre	
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre	
nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;	
m. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che	
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL,	
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la	
fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di	
una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli	
costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;	
n. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni	
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle	
disposizioni vigenti;	
o. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso	
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;	
p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari	
per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di	



consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della	
DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne	
visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i	
disegni e i modelli avuti in consegna;	
q. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di	
materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto	
dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che	
viene liquidato in base al solo costo del materiale	
r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni	
di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della	
DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento	
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle	
opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli	
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente	
norma;	
s. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele	
necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi	
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le	
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con	
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,	
restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla	
 direzione e sorveglianza dei lavori;	
t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio	
delle opere;	
u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al	
40	



transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane	
interessate dalle opere oggetto dell'appalto, nonché l'installazione e il	
mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a	
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione	
della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.	
3. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto	
dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di	
targa e il nominativo del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,	
dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo	
all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.	
4. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i	
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di	_
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in	
esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a	
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione	
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli	
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.	
5. L'appaltatore è altresì obbligato:	
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza	
di due testimoni se egli, invitato non si presenta;	
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,	
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;	
c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative alle	
lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate	
dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;	



d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di nol	e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavo	ori
previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settiman	ali
sottopostegli dalla direzione lavori.	
6. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le segue	nti
caratteristiche:	
a. dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;	
b. con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 199	0,
n. 1729/UL;	
c. secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;	
d. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono:	
- indicare i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici	
- garantire la visibilità attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adegua	ta
sul finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea	_
NextGenerationEU"	
e. aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni	vi
riportate.	
7. L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e d	ei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante; tale disposizio	ne
vige anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'ope	ra
da parte della Stazione appaltante.	
8. L'appaltatore deve produrre al direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografi	ca
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non p	iù
verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta del direttore dei lavori. Le foto	a
colori e in formati riproducibili agevolmente, recano in modo automatico e non modificab	le
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20



la d	lata e l'ora dello scatto.	
9. I	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,	
abil	litato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle	
ope	ere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico	
avv	viene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione	
spe	cifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri	
sog	getti operanti nel cantiere.	
10.	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica	
e la	conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del	
dire	ettore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave	
neg	gligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla	
neg	gligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o	
nel	l'impiego dei materiali.	
	Art. 12 – CONTABILITÀ DEI LAVORI	
1. I	La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo le	
mo	dalità indicate dal capo 4 del Capitolato speciale - parte contrattuale (art 22).	
2.	La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le	
spe	cificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci	
in e	elenco; in caso diverso si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in	
loce	o, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti	
mo	ltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.	
1110		
	Il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità	
3.]	Il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità ettiva dei lavori eseguiti. I prezzi per unità di misura, invece, sono invariabili.	
3.]		



variazioni del costo della mano d'opera e dei materiali prevedibili nel periodo di durata dei lavori 2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 2, si utilizzano gli indici sintetici: individuati ai sensi del comma 4-quater dell'art. 60 del D.Lgs. 36/23, nella parte in cui rinvia all'allegato II.2-bis che disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in <u>considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto. ;Art. 14 – RINEGOZIAZIONE</u> 1. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. 2. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.



Art. 15 – MODIFICHE E VARIANTI DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e agli artt. 5 e 6 dell'Allegato II.14 al D.Lgs.
- 36/2023,e di cui all'art. 21 dell'Allegato II.18 al D.Lgs. 36/2023.
- 2. Ogni forma di integrazione e/o modifica del contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
- 3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso

l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Relativamente alle modifiche "preventivate" di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) si precisa

che saranno ammissibile le seguenti modifiche contrattuali:

acquisto di una macchina elettrica non omologata 4 posti, tipo golf car, batterie a
 Litio, fino ad un importo massimo di Euro 14.000,00 (vedi caratteristiche all'art. 5.8
 del Capitolato tecnico).

In ogni caso sarà la Stazione appaltante, in fase di esecuzione, a valutare se ricorrono le condizioni per avvalersi o meno di tale opzione.

<u>Art. 16 – TERMINI DI PAGAMENTO</u>

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale contrattuale (Capo 5 - artt. 23-29), al maturare

di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) di importo al netto della ritenuta dello 0,50%

di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell'importo

delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila,00).

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, sarà effettuato dopo la redazione del conto finale dei lavori e la definizione del certificato di collaudo, nella forma



del certificato di regolare esecuzione.	
2. Inoltre ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, all'appaltatore è riconosciuto	
un anticipo pari al 20% del prezzo contrattuale pattuito, da corrispondersi entro 15 giorni	
dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.	
L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro	
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori	
anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e	
9 del Codice.	
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria	
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse	
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
cronoprogramma dei lavori.	
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della	
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle	
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della	
anticipazione.	
3. Ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 36/2023, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo	
sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di	
avanzamento. Il pagamento finale a saldo è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti	
dall'esito positivo del collaudo.	
4. I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di fattura nella forma prevista,	
presentata nella forma prevista dal D.M. 3/4/2013 n. 55, la quale deve riportare la seguente	
casuale:	
"PNRR accessibilità _CUP: F27B21000110006 - CIG Lavori Antiquarium Porto	
Torres".	
24	



La fattura deve essere intestata a Direzione regionale Musei nazionali Sardegna, Corso F.	
Cossiga snc – 07100 Sassari - C.F. 92229210924, codice univoco 8S88P5 .	
La DRMN applicherà il disposto di cui all'art. 1 cc. 629 e 633 della Legge 23/12/2014 n.	
190 (split payment).	
Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2002.	
Art. 17 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	
1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed	
entro i limiti di cui all'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e all'art. 6 dell'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023.	
Art. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in	
possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs 36/2023 ed in	
particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed	
assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono	
dalla violazione della medesima.	
2. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità	
dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento, i quali devono essere registrati sui	
conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del	
bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456	
c.c.	
L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e a tal fine	
dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:	
Banca:;[completare]	
IBAN:; [completare]	
Intestatario:;[completare]	



L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il	
medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:	
- Sig./ra nato/a il C.F[completare]	
- Sig./ra nato/a il C.F[completare]	
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e la sua modifica deve essere tempestivamente	
comunicata al committente.	
2. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i	
subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare	
immediata comunicazione all'ente committente dell'inadempimento della propria	
controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
Art. 19 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	
1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile verso il	
Committente, della realizzazione degli interventi a regola d'arte e secondo la migliore	
tecnica. A tal fine è obbligo dell'appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le	
manchevolezze che dovessero emergere da controlli e verifiche tecniche.	
2. L'Affidatario si obbliga a risarcire il Committente per danni, perdite di beni o distruzione	
di parti dei beni di proprietà dello stesso, che siano imputabili direttamente ad essa e/o ai	
suoi subappaltatori o subfornitori.	
3. L'appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che	
possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a	
risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi	
interessati dal cantiere.	
4. L'Affidatario è altresì obbligato a rispondere e a manlevare il Committente da ogni pretesa	
di risarcimento avanzata da Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i propri dipendenti,	
subappaltatori o subfornitori ovvero personale della Committente medesima, anche a mezzo	



di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso	
con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni	
e/o omissioni causate direttamente dalla Committente. L'appaltatore risponderà	
direttamente e manleverà la DRMN da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura	
derivanti dalla violazione, da parte dell'appaltatore o dai subappaltatori o subfornitori, di	
leggi, norme, regolamenti, disciplinari tecnici, ordinanze di autorità o enti locali, connessi e,	
in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Atto.	
5. L'appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto	
del presente Atto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale e da tutte le	
norme tecniche in esso richiamate.	
6. L'appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di	
lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) e a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la	
sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere.	
Le attrezzature e macchinari utilizzati devono essere a norma di legge, muniti di collaudo	
ove previsto e deve essere fatto uso dei dispositivi di protezione individuale.	
7. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 57, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, dovrà assicurare il	
rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con adottati con Decreto del	
Ministero della Transizione Ecologica, quale il DM 23/06/2022, secondo le specifiche	
indicate nel Disciplinare, nel Capitolato speciale d'appalto e della Relazione CAM" allegata	
al progetto esecutivo,.	
8. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni	
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli	
organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.	
L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi	
dell'art. 96, comma 12, D.Lgs. 36/2023.	



<u>Art. 20 – DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE</u>

1. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto della DRMN.

<u>Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE</u>

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione ai sensi dell'articolo 119, comma 1 D.lgs. 36/2023.

Art. 22 – REGOLARE ESECUIZIONE E COLLAUDO, MANUTENZIONE

1. Nei casi di legge, al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. 36/2023 e dalla Sezione III dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 116, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 28, comma 1 lett. a) dell'Allegato II.14 del medesimo decreto, è ammessa per l'amministrazione la facoltà di sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo con il certificato di regolare esecuzione.

2. Il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Ai fini del collaudo si applicano l'art. 116 D.Lgs. 36/2023 e la Sezione III dell'Allegato II.14

Il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

al D.Lgs. 36/2023.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni

dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza



del medesimo termine	
Fino all'emissione del certificato di collaudo la Ditta appaltatrice dovrà garantire la	
presenza, a richiesta della Committenza, di personale qualificato per eventuali adeguamenti	
e/o integrazioni.	
3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita	
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita	
o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante	
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
Art. 23 – RISOLUZIONE E RECESSO	
1. In materia di risoluzione e recesso si applica la disciplina di cui all'art. 122 D.Lgs. n.	
36/2023, all'art. 10 e all'art. 11 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e al codice civile.	
2. L'appaltatore può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della	
prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e	
dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto	
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica	
certificata), che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.	
3. La DRMN si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, tra gli altri, nei casi di	
seguito indicati:	
a) manifesta incapacità o inidoneità tecnica, amministrativa e legale, nell'esecuzione dei	
lavori;	
b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza	
giustificato motivo;	
 d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la	
29	



realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Cronoprogramma;	
e) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di	
norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in	
quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 quinquies della	
Legge n. 726/1982;	
f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del Contratto e relativi allegati;	
g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs.	
n.81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all'art. 31, integranti il contratto, e delle	
ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL dal RUP o dal Coordinatore per la sicurezza;	
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del	
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale	
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'ar.51 del T.U. 81/2008 e s.m.i.;	
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi	
dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di	
lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di	
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo	
Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;	
j) tutti i casi in cui la risoluzione contrattuale è espressamente prevista nei documenti di	
gara;	
4. Il Contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:	
a) quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento	
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui	
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del decreto	
legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in	
giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di	



procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-	
ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 9-	
bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;	
b) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale o speciale ex artt. 94,	
95, 97 e 100 D.Lgs. 36/2023, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie	
o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;	
c) decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione e	
dichiarazioni, risultante dal casellario informatico;	
d) inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle	
attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto del presente appalto.	
Art. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
1. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste	
dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e	
l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Sassari.	
2. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli artt. 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.	
Art. 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	
1. Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Progetto (RUP) di cui al	
presente contratto è designato nell'Arch. Luciano Cannas.	
Contatti di riferimento: <u>luciano.cannas@cultura.gov.it</u>	
ART. 26 – DIRETTORE DEI LAVORI	
1. Il Direttore dei Lavori (DL) individuato è: Arch. Marcello Carzedda	
Contatti di riferimento[completare]	
Art. 27 – CONTROLLI DEL COMMITTENTE	
1. Il Committente ha nominato Direttore dei Lavori, con le rispettive funzioni e competenze,	
Arch. Marcello Carzedda , il quale opera al controllo dell'esecuzione del contratto e allo	
31	



svolgimento dei lavori in collaborazione con il RUP.

2. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell'appalto non escludono le responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Impresa stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore né alcuna preclusione in capo al Committente.

Art. 28 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

- 1. L'affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e farne uso solo per l'esecuzione dell'Appalto. L'appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla DRMN all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Committente e devono essere restituiti allo stesso al completamento dei lavori.
- 2. L'Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

C. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

<u> Art. 29 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTIDEI PROPRI</u>

<u>LAVORATORI DIPENDENTI</u>

1. L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto



degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi [
ovvero in alternativa] dichiara di applicare ai propri dipendenti il seguente contratto	
collettivo, il quale garantisce tutele	
equivalenti a quelle previste dai dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L) e di	
agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali	
previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.	
Tale contratto è applicato in via prevalente per circa il % del personale impiegato, e	
sono altresì applicati i seguenti contratti collettivi:	
a) per il settoreper circa il% del personale impiegato;	
b) per il settoreper circa il% del personale impiegato;	
c) per il settoreper circa il% del personale impiegato.	
2. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i	
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'artt. 11,	
comma 1, e 119, comma 7, del D.lgs. 36/2023	
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei	
soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione	
appaltante applicherà le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, D.Lgs 36/2023.	
Art. 30 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DALLA	
NORMATIVA SUL PNRR	
Nel rinviare a quanto più compiutamente previsto nella disciplinare e nel capitolato speciale,	
si precisano i seguenti obblighi di seguito riportati.	
1. Obblighi relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli	
obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)	



Premesso che l'investimento dell'affidamento in oggetto ricade nel "Regime 2" a cui sono	
associate le schede 2, 5 e 9 contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio di	
non arrecare danno significativo all'ambiente trasmessa dal MEF, l'appaltatore si impegna a	
garantire la realizzazione di un contributo sostanziale al raggiungimento dell'obiettivo della	
mitigazione dei cambiamenti climatici.	
L'appaltatore si impegna a rispettare tutti i requisiti, vincoli e condizioni derivanti dalle	
disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con	
le risorse del PNRR, con particolare riferimento agli obblighi specifici derivanti dal principio	
del cd. DNSH ("Do No Significant Harm") volto a garantire che l'esecuzione degli interventi	
previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente (articolo	
17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno	
2020).	
L'obbligo di rispetto del principio DNSH non prevede il solo rispetto dei Criteri ambientali	
minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 256 del 23	
giugno 2022, descritti nell'apposito elaborato "Relazione CAM" allegato al progetto	
esecutivo, ma prevede gli adempimenti aggiuntivi espressamente riportati nell'elaborato	
"Relazione sul rispetto del principio DNSH".	
In particolare, ai fini del rispetto del principio DNSH, relativo alla fase di esecuzione del	
contratto in oggetto l'appaltatore è obbligato a:	
- ottemperare agli obblighi espressamente riportati nelle "Verifiche ex-post in	
esecuzione" riportate all'interno della relazione sul rispetto del principio DNSH sopra	
richiamata;	
- consentire e collaborare con l'amministrazione nei controlli e nelle verifiche che si	
renderanno necessarie (Es. verifica della presenza delle schede tecniche dei materiali e	
delle sostanze impiegate; verifica dell'adozione delle misure di mitigazione del rischio	



di adattamento climatico);	
- produrre la documentazione che verrà richiesta ai fini del rispetto del principio DNSH;	
- assicurare quanto previsto dal progetto esecutivo per assicurare il rispetto dei CAM	
nonché la corretta la gestione del cantiere e dei rifiuti.	
2. Obblighi relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità	
(ipotesi A) 2.1 L'Appaltatore nel caso in cui occupi un numero di dipendenti pari o superiore	
a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), dovrà consegnare al RUP entro sei mesi	
dalla stipulazione del presente Contratto, la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L.	
77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in	
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della	
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri	
fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,	
dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).	
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e	
al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere"	
di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.	
La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso	
di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di	
dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici	
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.	
(ipotesi B) 2.1 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente	
Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è	
obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto,	
la documentazione di cui all'art. 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021:	
I. la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;	



II. la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle	
eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data	
di scadenza di presentazione dell'offerta.	
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a	
quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021.	
La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47,	
c. 6, del D.L. n. 77/2021.	
3. Assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile	
L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per	
la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del	
D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale,	
nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso	
connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato	
ad assicurare le seguenti quote di assunzioni:	
- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile (giovani di età inferiore a 36	
anni al momento dell'assunzione);	
- una quota percentuale di donne superiore di 3 punti percentuali al tasso di occupazione	
femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento.	
L'eventuale violazione della presente clausola costituirà un inadempimento contrattuale che	
comporterà ai sensi dell'art. 47, comma 6 D.L. 77/2021, l'applicazione di penali nel limite	
massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale con facoltà di rivalersi sulla cauzione	
definitiva presentata ai sensi del presente capitolato.	
Art. 31 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE	
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:	
a) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,	
36	



comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se	
l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo	
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le	
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e	
successivi aggiornamenti;	
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.	
100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere e obbligo;	
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte	
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione	
dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di	
coordinamento di cui alla lettera b).	
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo	
di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto	
d'appalto.	
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase	
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino	
le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua	
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,	
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
Art. 32 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA	
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione	
all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto	
contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.	
27	



2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia di cui al prot. n	
del, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli	
96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.	
<u>Art. 33 – SUBAPPALTO</u>	
(ipotesi A) Il subappalto non è ammesso non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di	
voler subappaltare quote di appalto.	
(ipotesi B) In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento	
dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in%, la DRMN	
dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con	
l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	
L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione	
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.	
Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni	
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti	
nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo	
non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi	
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano	
con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle	
categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.	
Art. 34 – GARANZIA DEFINITIVA	
1. Ai sensi degli artt. 117 e 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 all'atto della stipula del presente	
atto, l'Affidatario ha costituito cauzione definitiva tramite cauzione/fideiussione	
n° del emessa dalla società	
, dell'importo garantito di € (eventuale	



riduzioni del % in virtù di quanto previsto dall'art. 106 comma 8 del DLgs. 36/2023,	
unitamente a copia della certificazione, in corso di validità),	
contenente l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c. e l'operatività della	
garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.	
(Allegato);	
<u>Art. 35 – COPERTURA ASSICURATIVA</u>	
1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione	
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione	
che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della	
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso	
dell'esecuzione dei lavori.	
La predetta polizza assicura inoltre la stazione appaltante contro la responsabilità civile per	
danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.	
Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni	
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento	
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di	
5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa	
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante	
dal relativo certificato.	
2. A tal fine è stata consegnata alla Stazione appaltante la copia della Polizza Assicurativa	
CAR <u>n. xxxxxxxxxxx emessa dalla xxxxxxxxxxxxxx (P.IVA 00000000)</u> (Prot. n. xxx	
del xx.xx.2024) a garanzia dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante a	
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,	
39	



anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per i seguenti importi:	
Partita 1. (per danni alle opere) L'importo è individuato da quello di contratto	
Partita 2. (per danni alle opere ed impianti preesistenti) € euro 150.000,00	
Partita 3. (per demolizione e sgomberi) € euro 50.000,00	
Tale polizza assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni	
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale fino a 500.000,00	
€.	
Decorrenza della Polizza: dal xx.xx.2025 al xx.xx.2025 o fino alla data di emissione del	
certificato di regolare esecuzione.	
2. Ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. è previsto inoltre un periodo di garanzia di 2 anni.	
Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie	
di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a	
24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 56; a tale	
scopo:	
a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla specifica	
scheda tecnica allegata al D.M. n. 193 del 2022, e restano ferme le condizioni di cui	
ai commi 5 e 6.	
b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al	
periodo di esecuzione;	
c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di	
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto	
D. DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 36 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	
1. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000,	
40	



tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata,	
sono a carico dell'Appaltatore che se le assume senza diritto di rivalsa. In particolare, sono	
a carico di quest'ultimo:	
a) le spese contrattuali, compresa l'eventuale registrazione in caso d'uso;	
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per	
l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;	
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo	
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)	
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei	
lavori;	
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla	
registrazione del Contratto.	
2. Sono altresì a carico dell'affidatario. tutte le spese di bollo per gli atti e documentazione	
occorrente per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di	
collaudo provvisorio.	
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o	
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui all'art. 29, comma 1 che	
precede, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore trova applicazione	
l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.	
4. A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e altri oneri, che gravino sui lavori e	
sulle forniture oggetto dell'Appalto.	
5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), regolata per legge.	
Tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Contratto si	
intendono IVA esclusa.	



Art. 37 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Le parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro soggette ad IVA e pertanto ne chiederanno eventualmente la registrazione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con applicazione dell'imposta in misura fissa. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 36/2023, è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005. <u>Art. 38 – TRATTAMENTO DEI DATI</u> La DRMN informa che l'Amministrazione tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto regolamentato dal presente atto. L'Appaltatore Direzione regionale Musei nazionali Sardegna Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



INDICE	
PREMESSO CHE 2	
TRA 3	
A. DISPOSIZIONI GENERALI 5	
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO 5	
ART. 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI E DOCUMENTI CONTRATTUALI	
ART. 3 – CONTIZIONI GENRALI DI CONTRATTO E NORMATIVA DI RINVIO	
ART. 4 – PATTO DI INTEGRITÀ	
ART. 5 – CORRISPETTIVO 9	
ART. 6 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE 10	
B. RAPPORTI TRA LE PARTI	
ART. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI	
ART. 8 – PENALI 12	
ART. 9 – SOSPENSIONE DEI LAVORI 14	
ART. 10 – PROROGHE	
ART. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 15	
ART. 12 – CONTABILITÀ DEI LAVORI	
ART. 13 REVISIONE PREZZI	
2. QUALORA NEL CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO SI VERIFICHINO PARTICOLARI	
CONDIZIONI DI NATURA OGGETTIVA CHE DETERMININO UNA VARIAZIONE, IN	
AUMENTO O IN DIMINUZIONE, DEL COSTO DELL'OPERA SUPERIORE AL 3 PER CENTO	
DELL'IMPORTO COMPLESSIVO E OPERANO NELLA MISURA DEL 90 PER CENTO DEL	
VALORE ECCEDENTE LA VARIAZIONE DEL 3 PER CENTO APPLICATA ALLE	
PRESTAZIONI DA ESEGUIRE; 22	
. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DEI COSTI E DEI PREZZI DI CUI AL COMMA	
2, SI UTILIZZANO GLI INDICI SINTETICI: INDIVIDUATI AI SENSI DEL COMMA 4-	
QUATER DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 36/23, NELLA PARTE IN CUI RINVIA ALL'ALLEGATO II.2-BIS CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE	
CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI, TENUTO CONTO DELLA NATURA E DEL SETTORE	
MERCEOLOGICO DELL'APPALTO, E DEGLI INDICI DISPONIBILI E NE SPECIFICA LE	
MODALITÀ DI CORRESPONSIONE, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'EVENTUALE	
RICORSO AL SUBAPPALTO. ; 22	
ART. 14 – RINEGOZIAZIONE	
ART. 15 – MODIFICHE E VARIANTI DEL CONTRATTO 23	
ART. 16 – TERMINI DI PAGAMENTO 23	
ART. 17 – CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO 25	
ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 25	
ART. 19 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 26	
ART. 20 – DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE 28	
ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE 28	



	ART. 22 – REGOLARE ESECUIZIONE E COLLAUDO, MANUTENZIONE	28
	ART. 23 – RISOLUZIONE E RECESSO	29
	ART. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
_	ART. 25 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	31
	ART. 26 – DIRETTORE DEI LAVORI	31
	ART. 27 – CONTROLLI DEL COMMITTENTE	31
	ART. 28 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI	32
	C. ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	<u>32</u>
	ART. 29 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTIDEI PROPRI LAVORATOI	RI
		32
	ART. 30 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DALLA	
		33
	A 9	36
		37
	ART. 33 – SUBAPPALTO	88
		88
	ART. 35 – COPERTURA ASSICURATIVA	89
	D. DISPOSIZIONI FINALI	<u>10</u>
	ART. 36 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	10
		12
		12
	AKT. 38 - TRATTAIVILINTO DEI DATT	14
_		
		1